

# CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 15 settembre 2008 (24.09) (OR. en)

12795/08

Fascicolo interistituzionale: 2007/0214 (COD)

CODEC 1077 ENT 212 ENV 537

# **NOTA**

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE
	- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
	(Bruxelles, 1° - 4 settembre 2008)

# I. INTRODUZIONE

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

12795/08 sti/STI/mr 1 JUR **IT** 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto, il relatore, on. Anja WEISGERBER (EPP-ED - DE), ha presentato una relazione comprendente 34 emendamenti (emendamenti 1-16 e 18-35) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE, a nome della Commissione mercato interno e protezione dei consumatori (IMCO).

È stato presentato inoltre un altro emendamento di compromesso (emendamento 36) dai Gruppi PPE-DE, PSE e ALDE.

## II. VOTAZIONE

Il Parlamento ha adottato un emendamento nella plenaria del 3 settembre: l'emendamento 36 che era stato presentato come emendamento di compromesso dai Gruppi PPE-DE, PSE e ALDE. Gli emendamenti 1-16 e 18-35 presentati dalla Commissione mercato interno e protezione dei consumatori sono stati respinti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo " " e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo " | ".

Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 25.9.2008, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (modifica delle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE \*\*\*I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. ... relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

## Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0611),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0347/2007),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento quale emendata,
- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0142/2008),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

### P6 TC1-COD(2007)0212

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Palamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. ... relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, *del* ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele || +4 è inteso ad armonizzare la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno della Comunità. *Tale* regolamento sostituisce la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose<sup>5</sup>, nonché la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi<sup>6</sup>.

12795/08 JUR

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU C 120 del 16.5.2008 pag. 50.

GUC

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Posizione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008.

<sup>+</sup> GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.

<sup>4</sup> GU L

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. | .

GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1"  $\parallel$ .

- (2) Il regolamento (CE) n. .../... trae insegnamento dall'esperienza maturata con le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e incorpora i criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals GHS) adottato a livello internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite.
- Talune disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE servono anche ai fini dell'applicazione di altre normative comunitarie, quali la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici¹, la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli², la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti³, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso⁴, la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)⁵ e la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria || 6.
- (4) Il recepimento nel diritto comunitario dei criteri del GHS comporta l'introduzione di nuove categorie e classi di rischio che coincidono solo in parte con le disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. L'analisi delle possibili conseguenze della transizione dal vecchio al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura ha portato alla conclusione che, adeguando i riferimenti ai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE e 2002/96/CE al nuovo sistema introdotto dal regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>, il campo di applicazione dei rispettivi atti dovrebbe restare inalterato.

12795/08

TT

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> *GU*: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 262 del 27.9.76, pag. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.

GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

- (5) È necessario inoltre adeguare la direttiva 76/768/CEE per tener conto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, *del 18 dicembre 2006*, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche || 1.
- È opportuno che nella direttiva 1999/13/CE sia rispecchiata la sostituzione della frase di rischio R40 con le due nuove frasi di rischio R40 e R68 di cui alla direttiva 67/548/CEE, al fine di garantire la corretta transizione alle indicazioni di pericolo specificate dal regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>.
- (7) La transizione dai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sarà completata il 1° giugno 2015. I fabbricanti di cosmetici, giocattoli, pitture, vernici, prodotti per carrozzeria, veicoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche sono produttori, importatori o utilizzatori a valle ai sensi del regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>, così come gli operatori le cui attività rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/13/CE ||. A tutti questi soggetti dovrebbe essere consentito di elaborare la propria strategia di transizione ai sensi della presente *direttiva* seguendo un calendario simile a quello previsto dal regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>
- (8) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>2</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (9) Occorre modificare di conseguenza le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE ||,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE **DIRETTIVA**:

<sup>2</sup> GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando.

#### Articolo 1

#### Modifica della direttiva 76/768/CEE

La direttiva 76/768/CEE è così modificata:

- 1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell'articolo 3, *punto* 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sua versione del 30 dicembre 2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" o "miscele" in tutto il testo;
- 2) nell'articolo 4 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  - "d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)\*, o nell'allegato IX della presente direttiva.

3) dal 1° dicembre 2010, l'articolo 4 ter || è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 ter

L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi | dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele\* è vietato. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del Comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.

-

12795/08 JUR T

<sup>\*</sup> GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1. ";

<sup>\*</sup> GU L ...";

 $<sup>^+</sup>$  GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.

dal 1° dicembre 2010, nell'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera h), l'ultima frase del secondo 4) comma è sostituita dalla seguente:

"Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico sono limitate alle sostanze che corrispondono ai criteri relativi ad una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. .../... +:

- classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 a) categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
- classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità **b**) o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
- classe di pericolo 4.1; c)
- classe di pericolo 5.1."; d)
- 5) nell'allegato IX, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva e che non sono elencati nel regolamento (CE) n. 440/2008.".

# Articolo 2

#### Modifica della direttiva 88/378/CEE

La direttiva 88/378/CEE è così modificata:

i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1) 1907/2006 nella sua versione del 30 dicembre 2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" o "miscele" in tutto il testo;

12795/08 **JUR** 

GU: inserire numero, data e riferimento GU del regolamento di cui al primo considerando.

- 2) dal 1° dicembre 2010, nell'allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  - "b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele\* e in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili:
    - i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
    - ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
    - iii) classe di pericolo 4.1;
    - iv) classe di pericolo 5.1.

dal 1° giugno 2015, nell'allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele\* in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili:

\_

12795/08 JUR

<sup>\*</sup> *GU L*....";

<sup>+</sup> GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.

- i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
- ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
- iii) classe di pericolo 4.1;
- iv) classe di pericolo 5.1.

- dal 1° dicembre 2010, nell'allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è 4) sostituito dal seguente:
  - "3. I giocattoli non devono contenere miscele pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi\* o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. .../... +:
  - classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 a) categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
  - **b**) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

12795/08 10 **JUR** 

<sup>\*</sup> GU L ...";

GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando.

- c) classe di pericolo 4.1;
- d) classe di pericolo 5.1,

in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate ad essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.

5) dal 1° giugno 2015, nell'allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. I giocattoli non devono contenere sostanze o miscele *che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del* regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>:

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

- c) classe di pericolo 4.1;
- d) classe di pericolo 5.1,

in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate ad essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.";

6) dal 1° dicembre 2010, nell'allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

"4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici:

12795/08 JUR IT

<sup>\*</sup> GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.";

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando.

- a) ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>, le istruzioni per l'uso di giocattoli che contengono, in quanto tali, miscele che sono pericolose o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. .../...<sup>+</sup>:
  - i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
  - ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
  - iii) classe di pericolo 4.1;
  - iv) classe di pericolo 5.1,

ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.";

- 7) dal 1° giugno 2015, nell'allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:
  - "4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici
  - a) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. .../...,<sup>+</sup> le istruzioni per l'uso dei giocattoli che contengono sostanze o miscele *che corrispondono ad una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I* di tale regolamento
    - i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> *GU*: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando.

- ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
- iii) classe di pericolo 4.1;
- iv) classe di pericolo 5.1,

ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli."

#### Articolo 3

#### Modifica della direttiva 1999/13/CE

La direttiva 1999/13/CE è così modificata:

- i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) 1) n. 1907/2006 nella sua versione del 30 dicembre 2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" o "miscele" in tutto il testo;
- l'articolo 5 è così modificato: 2)
  - dal 1° dicembre 2010, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: a)

"6. Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele\*+, sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o miscele meno nocive.

12795/08 13 **JUR** 

<sup>\*</sup> GUL ...";

*GU*: inserire numero, data e riferimento *GU* di tale regolamento.

- b) dal 1° giugno 2015, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
  - "6. Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, *del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele* \*+, sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o miscele meno nocive.

۷ (CIII )

\* GU L ...";

- c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
  - i) i termini "la frase di rischio R40" sono sostituiti dai termini "le frasi di rischio R40 o R68";
  - ii) i termini "l'etichettatura R40" sono sostituiti dai termini "l'etichettatura R40 o R68";
  - iii) dal 1° giugno 2015, i termini "le frasi di rischio R40 o R68" sono sostituiti dai termini "le indicazioni di pericolo H341 o H351";
  - iv) dal 1° giugno 2015, i termini "l'etichettatura R40 o R68" sono sostituiti dai termini "le indicazioni di pericolo H341 o H351";
- d) dal 1° giugno 2015, nel paragrafo 9, i termini "frasi di rischio" sono sostituiti dai termini "indicazioni di pericolo";
- e) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
  - i) i termini "l'etichettatura R40, R60 o R61" sono sostituiti dai termini "le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61";
  - ii) dal 1° giugno 2015, i termini "le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61" sono sostituiti dai termini "le indicazioni di pericolo H341, H351, H360F o H360D".

-

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.

#### Articolo 4

#### Modifica della direttiva 2000/53/CE

Dal 1° dicembre 2010, nella direttiva 2000/53/CE, all'articolo 2, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

- "11 «sostanza pericolosa», le sostanze che corrispondono ad una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele \*+;
  - classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie a) 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
  - classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o **b**) sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
  - classe di pericolo 4.1; *c*)
  - d) classe di pericolo 5.1.

\* GU L ...".

#### Articolo 5

## Modifica della direttiva 2002/96/EC

La direttiva 2002/96/CE è così modificata:

1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell'articolo 3, *punto* 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sua versione del 30 dicembre 2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" o "miscele" in tutto il testo;

GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.

- 2) dal 1° dicembre 2010, all'articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
  - "I) «sostanze o miscele pericolose»: le miscele considerate pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi\* o le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele \*\*\*:
    - i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
    - ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
    - iii) classe di pericolo 4.1; iv)classe di pericolo 5.1.

- 3) dal 1° giugno 2015, *all'articolo* 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
  - "l) «sostanze o miscele pericolose»: le sostanze o le miscele che *corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I* del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, *del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele*\*<sup>+</sup>;
    - i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
    - ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
    - iii) classe di pericolo 4.1;iv)classe di pericolo 5.1;

12795/08 JUR 16 TT

<sup>\*</sup> GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

<sup>\*\*</sup> *GUL* ... ";

<sup>\*</sup> GU L...";

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.

- 4) nell'allegato II, sezione 1, il tredicesimo trattino è sostituito dal seguente:
  - "- Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele \*+:

\* GU L ...".

#### Articolo 6

#### Modifica della direttiva 2004/42/CE

L'articolo 2 della direttiva 2004/42/CE è così modificato:

- a) nel paragrafo 3, il termine "preparato" è sostituito dal termine "miscela";
- b) nel paragrafo 8, il termine "preparato" è sostituito dal termine "miscela".

#### Articolo 7

#### Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° aprile 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º giugno 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento.

# Articolo 8

# Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Il presidente

Per il Consiglio Il presidente